



Consiglio Regionale del Molise
Gruppo Consiliare Partito Democratico



**AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
REGIONE MOLISE**

Cons. SALVATORE MICONE

SEDE

**e p.c. AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONE MOLISE**

Prof. DONATO TOMA

SEDE

**OGGETTO: Organizzazione dei servizi per il lavoro e delle politiche del lavoro nella regione.
Proposta di Legge.**

Si trasmette la proposta di legge in oggetto, ai sensi dell'art. 41 e seguenti dello Statuto della Regione Molise (L.R. 10/2014), a firma dei consiglieri regionali del Partito Democratico Micaela Fanelli e Vittorino Facciolla.

Campobasso, 08/08/2019

Micaela Fanelli

Vittorino Facciolla



Consiglio Regionale del Molise
Gruppo Consiliare Partito Democratico



CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

“Organizzazione dei servizi per il lavoro e delle politiche del
lavoro nella regione.”

di iniziativa dei consiglieri regionali Micaela Fanelli e Vittorino Facciolla



Consiglio Regionale del Molise
Gruppo Consiliare Partito Democratico



Relazione illustrativa

La necessità di riorganizzare il sistema regionale dei servizi del lavoro e delle politiche per il lavoro è una prerogativa importata per uno sviluppo economico e strutturale della Regione Molise

Nel caso specifico, si è previsto quindi di adeguare l'ormai "datato" impianto normativo ai contenuti del D.Lgs 150/2015 – Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (cd. Jobs Act).

A ciò si aggiunge la necessità di dare seguito alla riorganizzazione dei Centri per l'Impiego, all'attuazione delle politiche del lavoro per ANPAL e di tutto quanto concerne l'attuazione delle misure inerenti il "reddito di cittadinanza", in linea con la Commissione regionale tripartita e gli stakeholder del settore dei servizi per il lavoro.

La proposta di legge propone l'emanazione di una normativa regionale molto avanzata in termini di organizzazione dei Servizi per il Lavoro, cercando di concerto di evitare i cosiddetti *ruoli non agiti* per arrestare il preoccupante processo di deresponsabilizzazione sul tema "Lavoro" in tutte le sue articolazioni e sfaccettature.

Per mettere ordine, ottimizzare ed innovare nel settore delle politiche del Lavoro in Molise si è deciso di partire riordinando ed aggiornando la normativa già presente, e riorganizzandola in un testo come di seguito articolato.

Si parte dalle finalità e dagli obiettivi, in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e nel rispetto degli indirizzi generali di cui al D.lgs. 14 settembre 2015, n. 150, in linea con quanto previsto dalla Statuto della nostra regione; ciò al fine di realizzare un sistema integrato dei servizi e delle politiche per il lavoro, della formazione professionale e delle politiche educativo-scolastiche, si dovrà promuovere e coordinare iniziative per dare attuazione alla strategia regionale per l'occupazione e lo sviluppo, favorire il funzionamento della rete regionale dei servizi e delle politiche per il lavoro, favorire e sostenere la crescita equilibrata sul territorio del sistema socio-economico regionale, anche attraverso i processi di qualificazione professionale dei cittadini e di miglioramento della qualità del lavoro, assicurando una tempestiva ed efficace attuazione delle politiche attive del lavoro, della formazione professionale, dell'istruzione e dell'educazione. Per far ciò la Regione Molise si avvarrà della rete dei servizi per le politiche del lavoro fondata sulla cooperazione delle istituzioni territoriali garantendo la concertazione con le parti sociali e favorendo la collaborazione con i soggetti pubblici e privati.

All'art. 2 si tratta **delle azioni e degli strumenti** che la Regione Molise dovrà mettere in campo per raggiungere gli obiettivi fissati; ciò è rappresentato da diverse iniziative rivolte ad incrementare l'occupazione e sviluppando un sistema integrato tra i servizi per il lavoro, le politiche attive del lavoro e le politiche formative, che sostenga i cittadini nei percorsi di orientamento e di ricerca del lavoro lungo tutto l'arco della vita. A ciò si aggiungeranno diverse misure di attivazione, strumenti di integrazione tra i sistemi della formazione professionale e dell'istruzione, coadiuvate da un sistema di informazione e di analisi del mercato del lavoro.

Si prevede quindi l'eliminazione **dell'Agenzia Regionale Molise Lavoro**, demandando i suoi compiti in capo ai settori regionali del lavoro, onde evitare ulteriori aggravii di burocrazia e funzionamento, ed agli uffici territoriali, denominati **Centri per l'impiego**.

Nel titolo II si procede con la ripartizione delle funzioni e dei compiti della Regione le funzioni di indirizzo, programmazione, vigilanza e monitoraggio dei servizi e delle politiche per il lavoro a livello regionale, anche attraverso il coordinamento con la rete regionale dei servizi e delle politiche per il lavoro. Inoltre, essa



Consiglio Regionale del Molise
Gruppo Consiliare Partito Democratico



svolgerà le funzioni in materia di mercato del lavoro eventualmente dalla Legge regionale di attuazione della L. n. 56/2014, in fase di approvazione da parte del Consiglio regionale. In più, con lo scopo di garantire sul proprio territorio il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, si stipulerà con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali una Convenzione, ai sensi dell'art. 11, del D.lgs. n. 150/2015, finalizzata a regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro nel proprio territorio nel rispetto delle previsioni del D.lgs. n. 150/2015 medesimo. Si elencano nell'articolo le funzioni della Regione Molise, anche mediante il coinvolgimento dei soggetti privati accreditati sulla base dei costi standard definiti dall'ANPAL e garantendo in ogni caso all'utente libera facoltà di scelta.

Si prevede che il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva in coerenza con le "Linee di indirizzo triennali" nazionali di cui all'art. 2, del D.lgs. n. 150/2015 e della programmazione regionale, le proprie **Linee di indirizzo finalizzate alla definizione delle priorità, delle linee di intervento e degli obiettivi annuali dell'azione regionale in materia di politiche attive.**

Nel titolo III si tratta poi degli organismi di indirizzo e modalità di concertazione. Si istituisce la **Commissione Regionale Tripartita** e del **Comitato di Coordinamento Interistituzionale**, prevedendone il funzionamento.

Al titolo IV si passa a descrivere i cosiddetti Servizi per l'impiego.

All'articolo 15 si ineriscono i Centri per l'Impiego, in attuazione di quanto previsto dall'art. 18 e dall'art. 28 del D.lgs. n. 150/2015 e le attività ad essi collegate: orientamento, ricerca di una occupazione, orientamento specialistico e individualizzato, accompagnamento al lavoro, strumento del tirocinio, gestione di incentivi alla mobilità territoriale, promozione di prestazioni di lavoro socialmente utile, e altri. Si prevedono inoltre i criteri e le modalità di organizzazione dei Centri per l'Impiego.

Infine, nel titolo V, rubricato "Norme finali e transitorie", si prevedono all'articolo 17 delle **modifiche alla legge Regionale n. 10/1995 e l'istituzione dell'Albo degli Organismi certificati**. Ciò al fine di meglio gestire e coordinare le politiche regionali di sviluppo e di occupazione. Al successivo articolo 18 si prevede la gestione transitoria e di prima applicazione in capo alla Giunta regionale.

Infine nella norma finanziaria si vanno a prevedere gli oneri derivanti dalla attuazione della legge mediante l'istituzione di appositi capitoli nel bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2019 nei modi e per gli effetti previsti dalle leggi regionali. Infine all'articolo 20 si prevede l'entrata in vigore e l'abrogazione della legge regionale 3 agosto 1999, n. 27.

Al di là delle scelte politiche, la Regione Molise deve tutelare il lavoro ed i cittadini. Per questo, bisogna tornare a costruire qualcosa di buono, ricreando un clima collaborativo a tutti i livelli, istituzionali e non; per anni non si è fatto altro che cercare di individuare questo o quel colpevole sul quale "scaricare" le colpe dei malfunzionamenti. È giunto il momento di prendere consapevolezza che su alcuni temi di interesse pubblico, in primis il Lavoro, è necessario remare tutti dalla stessa parte senza nessun timore e senza pregiudizi. La proposta di legge si muove in questo senso, costruendo le basi di un sistema di politiche attive per il lavoro efficiente.

SOMMARIO



Consiglio Regionale del Molise
Gruppo Consiliare Partito Democratico



Organizzazione dei servizi per il lavoro e delle politiche del lavoro nella regione

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 – Principi ed obiettivi
- Art. 2 - Azioni e strumenti

TITOLO II – RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI

- Art. 3 – Funzioni e compiti della regione

TITOLO III - ORGANISMI DI INDIRIZZO E MODALITÀ DI CONCERTAZIONE

- Art. 4 – Commissione Regionale Tripartita
- Art. 5 – Comitato di Coordinamento Interistituzionale

TITOLO IV - SERVIZI PER L'IMPIEGO

- Art. 6 – Soppressione Agenzia Regionale Molise Lavoro
- Art. 7 – I Centri per l'Impiego
- Art. 8 – Criteri e modalità di organizzazione dei Centri per l'Impiego

TITOLO V – NORME TRANSITORIE

- Art. 9 - Modifiche alla L.R. n. 10/1995 e Istituzione dell'Albo degli Organismi certificati
- Art. 10 – Norma transitoria e di prima applicazione
- Art. 11 – Norma finanziaria
- Art. 12 - Entrata in vigore e abrogazioni

CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE
Protocollo Interno N. 6000/2019 del 08-08-2019
Doc. Principale - Copia Documento



Consiglio Regionale del Molise
Gruppo Consiliare Partito Democratico



Organizzazione dei servizi per il lavoro e delle politiche del lavoro nella regione.

TITOLO I

Principi generali

Articolo 1

Finalità ed obiettivi

1. La Regione Molise, nell'ambito del processo di riordino delle funzioni amministrative, in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni", nel rispetto degli indirizzi generali di cui al D.lgs. 14 settembre 2015, n. 150 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e dei politiche attive ai sensi dell'art. 1, c. 3, della L. n. 183/2014", e in attuazione delle finalità di cui all'art. 4 dello Statuto, al fine di realizzare un sistema integrato dei servizi e delle politiche per il lavoro, della formazione professionale e delle politiche educativo-scolastiche, promuove e coordina iniziative con gli obiettivi di:

- a) dare attuazione alla strategia regionale per l'occupazione e lo sviluppo;
- b) favorire il funzionamento della rete regionale dei servizi e delle politiche per il lavoro;
- c) favorire e sostenere la crescita equilibrata sul territorio del sistema socio-economico regionale, favorendo l'inserimento lavorativo ed incentivando un ordinato sviluppo delle attività produttive anche attraverso la semplificazione delle procedure e delle prassi amministrative e la realizzazione di progetti sperimentali e innovativi;
- d) favorire i processi di qualificazione professionale dei cittadini e di miglioramento della qualità del lavoro;
- e) favorire una tempestiva ed efficace attuazione delle politiche attive del lavoro, della formazione professionale, dell'istruzione e dell'educazione.

2. La Regione Molise persegue gli obiettivi della presente legge avvalendosi della rete dei servizi per le politiche del lavoro fondata sulla cooperazione delle istituzioni territoriali garantendo la concertazione con le parti sociali e favorendo la collaborazione con i soggetti pubblici e privati.

Articolo 2

Azioni e strumenti

1. La Regione Molise, in conformità con gli indirizzi della programmazione regionale per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, promuove:

- a) iniziative rivolte ad incrementare l'occupazione, anche attraverso l'applicazione di forme, modalità e tipologie innovative ed originali intese, tra l'altro, a consentire l'inserimento nel mercato del lavoro di soggetti in condizione di svantaggio personale e sociale;



Consiglio Regionale del Molise
Gruppo Consiliare Partito Democratico



- b) un sistema integrato tra i servizi per il lavoro, le politiche attive del lavoro e le politiche formative, che sostenga i cittadini nei percorsi di orientamento e di ricerca del lavoro lungo tutto l'arco della vita;
 - c) misure di attivazione dei beneficiari di ammortizzatori sociali residenti nel territorio della regione;
 - d) strumenti di integrazione tra i sistemi della formazione professionale e dell'istruzione, tali da consentire forme di certificazione delle competenze acquisite;
 - e) un sistema di informazione e di analisi del mercato del lavoro e di verifica dei servizi per il lavoro, la formazione, l'orientamento, l'istruzione e l'educazione;
 - f) sostegno alla creazione di attività imprenditoriali, anche in forma di società cooperative e nuove forme di lavoro autonomo;
 - g) progetti e strumenti per attuare un più razionale incontro tra domanda ed offerta di lavoro;
 - h) strumenti per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro;
 - i) progetti per l'attuazione di lavori socialmente utili, di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 26, del D.lgs. n. 150/2015, e di ogni altra forma di accompagnamento, nel quadro degli strumenti delle politiche attive del lavoro, individuati negli accordi nazionali e territoriali;
 - l) efficaci strumenti di raccordo con il Sistema Informativo unitario delle politiche del lavoro previsto all'art. 13 del D.lgs. n. 150/2015;
 - m) ogni altro intervento utile per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente art. 1.
2. Ai fini dell'espletamento delle funzioni e dei compiti della presente legge sono istituiti gli uffici territoriali, denominati Centri per l'impiego, di cui all'art. 18, c. 1, del D.lgs. n. 150/2015.
3. La Regione si avvale della rete dei servizi per le politiche del lavoro, anche nella sua articolazione territoriale, di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 150/2015 per promuovere l'effettività dei diritti al lavoro, alla formazione ed all'elevazione professionale previsti dagli articoli 1, 4, 35 e 37 della Costituzione ed il diritto di ogni individuo ad accedere a servizi di collocamento gratuito, di cui all'art. 29 della carta dei diritti fondamentali dell'unione europea, mediante interventi e servizi volti a migliorare l'efficienza del mercato del lavoro, assicurando, tramite l'attività posta in essere dalle strutture pubbliche e private, accreditate o autorizzate, ai datori di lavoro il soddisfacimento dei fabbisogni di competenze ed ai lavoratori il sostegno nell'inserimento o nel reinserimento al lavoro.

TITOLO II

Ripartizione delle funzioni



Consiglio Regionale del Molise
Gruppo Consiliare Partito Democratico



Articolo 3

Funzioni e compiti della Regione

1. La Regione Molise svolge funzioni di indirizzo, programmazione, vigilanza e monitoraggio dei servizi e delle politiche per il lavoro a livello regionale, anche attraverso il coordinamento con la rete regionale dei servizi e delle politiche per il lavoro.

La Regione Molise definisce la strategia regionale per l'occupazione, in coerenza con gli indirizzi generali di cui all'art. 2 del D.lgs. n. 150/2015. Definisce altresì le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali dell'azione in materia di politiche attive, ed in particolare:

a) accredita gli enti di formazione, nell'ambito dei criteri stabiliti dall'art. 3, c. 4, del D.lgs. n. 150/2015;

b) definisce il proprio regime di accreditamento dei servizi per il lavoro ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 276/2003 secondo criteri previsti con decreto del Ministro del Lavoro, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome sulla base dei principi di cui all'art. 12, del D.lgs. n. 150/2015.

La Regione Molise, inoltre, svolge le funzioni in materia di mercato del lavoro eventualmente ad essa attribuite dalla Legge regionale di attuazione della L. n. 56/2014, in fase di approvazione da parte del Consiglio regionale.

La Regione Molise promuove lo sviluppo dei servizi secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia, assicura la qualità delle prestazioni e la loro omogenea diffusione nell'ambito del territorio regionale e la semplificazione dei relativi procedimenti amministrativi.

Allo scopo di garantire sul proprio territorio il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, stipula con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali una Convenzione, ai sensi dell'art. 11, del D.lgs. n. 150/2015, finalizzata a regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro nel proprio territorio nel rispetto delle previsioni del D.lgs. n. 150/2015 medesimo.

In via transitoria, comunque entro 12 mesi, la Convenzione di cui al c. 1 può prevedere che i compiti, le funzioni e gli obblighi in materia di politiche attive del lavoro siano attribuiti, in tutto o in parte, a soggetti accreditati ai sensi dell'art. 12, del D.lgs. n. 150/2015

2. La Regione Molise, in particolare:

a) esercita funzioni e compiti amministrativi in materia di politiche attive del lavoro attraverso gli uffici territoriali aperti al pubblico, denominati Centri per l'impiego, e ne garantisce l'esistenza e funzionalità;

b) individua misure di attivazione dei beneficiari di ammortizzatori sociali residenti nel territorio della Regione, ai sensi degli articoli 21 e 22, del D.Lgs. n. 150/2015;



Consiglio Regionale del Molise
Gruppo Consiliare Partito Democratico



c) garantisce la disponibilità di servizi e misure di politica attiva del lavoro a tutti i residenti sul territorio italiano, a prescindere dalla Regione o Provincia autonoma di residenza;

d) svolge funzioni e compiti di cui all'art. 18, del D.lgs. n. 150/2015, nonché dei seguenti compiti:

1. servizi per il collocamento dei disabili, di cui alla L. n. 68/1999;

2. avviamento a selezione nei casi previsti dall'art. 16. della L. n. 56/1987;

3. ogni altra funzione che la legge affida alla Regione nelle materie di cui alla presente legge regionale.

3. La Regione Molise svolge le attività di cui al c. 1 dell'art. 18, del D.lgs. n. 150/2015, direttamente ovvero, con l'esclusione della profilazione e stipula del patto di servizio personalizzato di cui all'art. 20, del D.lgs. n. 150/2015 e il rilascio dell'assegno di ricollocazione di cui all'art. 23, c. 2, del D.lgs. n. 150/150, mediante il coinvolgimento dei soggetti privati accreditati sulla base dei costi standard definiti dall'ANPAL e garantendo in ogni caso all'utente libera facoltà di scelta.

4. Nel definire l'offerta formativa, la Regione riserva una congrua quota di accesso alle persone in cerca di occupazione identificate e selezionate dai Centri per l'impiego.

5. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva in coerenza con le "Linee di indirizzo triennali" nazionali di cui all'art. 2, del D.lgs. n. 150/2015 e della programmazione regionale, le proprie Linee di indirizzo finalizzate alla definizione delle priorità, delle linee di intervento e degli obiettivi annuali dell'azione regionale in materia di politiche attive.

6. L'approvazione delle Linee di indirizzo triennali avviene nei 60 giorni dalla comunicazione, da parte della Giunta regionale, della relativa proposta. Trascorso inutilmente tale periodo, le Linee si intendono approvate.

7. La proposta della Giunta regionale è formulata previo parere della Commissione Regionale Tripartita di cui all'art. 5, della presente Legge e del Comitato di Coordinamento Inter-istituzionale di cui all'art. 7, della presente Legge. I pareri sono resi entro 30 giorni dalla comunicazione delle linee. Decorso inutilmente il termine, si prescinde dai pareri.

TITOLO III

Organismi di indirizzo e modalità di concertazione

Articolo 4

Commissione Regionale Tripartita

1. È istituita la Commissione Regionale Tripartita quale sede concertativa di progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche e alle politiche attive del lavoro, della formazione professionale e dell'educazione di competenza regionale.

Gruppo Consiliare del Partito Democratico del Molise

Consigliere dott.ssa Micaela Fanelli

via IV Novembre 87 - 86100 Campobasso - tel. 0874 4291 0874 60461 - cell. 320 1554506

www.consiglio.regione.molise.it - cons.fanelli@regione.molise.it



Consiglio Regionale del Molise
Gruppo Consiliare Partito Democratico



2. La Commissione è composta:

- a) dall'Assessore regionale competente in materia o suo delegato, che la presiede;
- b) da sei componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello regionale;
- c) da sei componenti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale;
- d) dal consigliere di parità di cui alla legge n. 125/1991;
- e) da cinque rappresentanti del Comitato di Coordinamento Interistituzionale, di cui all'art. 7;
- f) dal direttore della Direzione Regionale del Lavoro del Ministero del Lavoro.

3. Ai lavori della Commissione sono presenti stabilmente, a titolo consultivo il direttore generale della Regione competente in materia di lavoro. Altresì possono partecipare, in relazione ai temi trattati, i dirigenti regionali, provinciali, i direttori dei Centri per l'impiego e il direttore regionale dell'INPS.

4. La Commissione esercita le funzioni già di competenza della Commissione Regionale per l'impiego.

5. La Commissione esprime i pareri di cui all'art. 3, c. 6.

6. Il servizio di segreteria e di assistenza alla Commissione è assolto dalla Direzione Generale della Regione competente per materia.

7. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle designazioni pervenute entro 30 giorni dalla richiesta formulata dalla Regione. La Commissione può essere costituita purché in presenza della maggioranza dei componenti previsti.

8. All'atto dell'insediamento della Commissione Regionale Tripartita cessano le funzioni del Comitato Regionale per lo Sviluppo dell'Occupazione di cui agli artt. 5 e 6 della legge regionale 8 maggio 1995 - n. 24.

9. La Commissione dura in carica per il periodo della legislatura regionale. In via di prima applicazione, la Commissione resterà in carica fino al termine della legislatura in corso.

10. Per la disciplina del proprio funzionamento, la Commissione si dota di un regolamento interno.

11. Per l'esercizio dei propri compiti e delle proprie funzioni la Commissione costituisce, sulla base del proprio regolamento interno, apposite sottocommissioni.

Articolo 5

Comitato di Coordinamento Interistituzionale



Consiglio Regionale del Molise
Gruppo Consiliare Partito Democratico



1. Al fine di realizzare l'integrazione delle politiche del lavoro, i servizi per il lavoro e gli interventi programmati a livello regionale, è istituito un Comitato di Coordinamento Interistituzionale.

2. Il Comitato di cui al comma 1 è composto:

dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, che lo presiede;

da tre consiglieri regionali, di cui uno espresso dalla minoranza, eletti con voto limitato, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto della Regione;

il direttore della Direzione Regionale del Lavoro del Ministero del Lavoro,

i direttori generali della Regione competenti per materia,

i Provveditori agli Studi,

tre rappresentanti del mondo delle autonomie scolastiche,

il Presidente regionale CCIAA, il rettore dell'Università degli Studi del Molise,

da un rappresentante dei Comuni designato dall'ANCI regionale di cui almeno uno non capoluogo di provincia;

3. Il Comitato esprime parere di cui all'art. 3, c. 6

4. Il Comitato valuta l'inserimento delle politiche del lavoro all'interno del quadro programmatico regionale, anche alla luce di eventuali intese istituzionali con le amministrazioni centrali. Inoltre, il Comitato formula proposte, agli organi ed agli enti cui sono attribuite le funzioni della presente legge, per interventi volti al miglioramento organizzativo e gestionale del sistema regionale dei servizi per le politiche del lavoro.

5. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale. Il Comitato dura in carica per il periodo della legislatura regionale. In via di prima applicazione il Comitato resta in carica fino al termine della legislatura in corso.

6. Il funzionamento del Comitato è definito con proprio regolamento. Il servizio di segreteria e di assistenza è assicurato dalla competente Direzione Generale.

TITOLO IV

Servizi per l'impiego

Articolo 6

Soppressione Agenzia Regionale Molise Lavoro

1. La Regione chiude e liquida l'Agenzia Regionale Molise Lavoro, istituita dall'art. 8, comma 1, della legge regionale 3 agosto 1999, n. 27, quale ente strumentale, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia patrimoniale e contabile.



Consiglio Regionale del Molise
Gruppo Consiliare Partito Democratico



2. Le funzioni e le attività dell'Agenzia Regionale Molise Lavoro tornano in capo ai settori di riferimento della Regione Molise.

3. Il personale dell'Agenzia Regionale Molise Lavoro viene riassegnato prioritariamente ai settori inerenti alle politiche del lavoro della Regione Molise o in base alle esigenze di personale della Regione, comunque in linea con le norme in materia di gestione del personale.

4. I finanziamenti e i contributi erogati dalla Regione ed il fondo di dotazione per la copertura delle spese di funzionamento e dell'Agenzia tornano in capo alla regione nei capitoli di bilancio inerenti le politiche del lavoro.

Articolo 7

I Centri per l'Impiego

1. La Regione, ai sensi dell'art. 1, c. 2, della presente Legge ed in attuazione dell'art. 18, del D.lgs. n. 150/2015, costituisce i "Centri per l'Impiego", aventi sede in Campobasso, Isernia e Termoli, nel rispetto degli ambiti di competenza territoriale stabiliti dalla Giunta regionale.

2. In attuazione di quanto previsto dall'art. 18 e dall'art. 28 del D.lgs. n. 150/2015 allo scopo di costruire i percorsi più adeguati per l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro, i Centri per l'Impiego svolgono, in forma integrata, nei confronti dei disoccupati e dei lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio di disoccupazione, le seguenti attività:

a) orientamento di base, analisi delle competenze in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale e profilazione;

b) ausilio alla ricerca di una occupazione, anche mediante sessioni di gruppo, entro tre mesi dalla registrazione;

c) orientamento specialistico e individualizzato, mediante bilancio delle competenze ed analisi degli eventuali fabbisogni in termini di formazione, esperienze di lavoro o altre misure di politica attiva del lavoro, con riferimento all'adeguatezza del profilo alla domanda di lavoro espressa a livello territoriale, nazionale ed europea;

d) orientamento individualizzato all'autoimpiego e tutoraggio per le fasi successive all'avvio dell'impresa;

e) avviamento ad attività di formazione ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo;

f) accompagnamento al lavoro, anche attraverso l'utilizzo dell'assegno individuale di ricollocazione;

g) promozione di esperienze lavorative ai fini di un incremento delle competenze, anche mediante lo strumento del tirocinio;

h) gestione, anche in forma indiretta, di incentivi all'attività di lavoro autonomo;

Gruppo Consiliare del Partito Democratico del Molise

Consigliere dott.ssa Micaela Fanelli

via IV Novembre 87 - 86100 Campobasso - tel. 0874 4291 0874 60461 - cell. 320 1554506

www.consiglio.regione.molise.it - cons.fanelli@regione.molise.it



Consiglio Regionale del Molise
Gruppo Consiliare Partito Democratico



- i) gestione di incentivi alla mobilità territoriale;
- l) gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nei confronti di minori o di soggetti non autosufficienti;
- m) promozione di prestazioni di lavoro socialmente utile, ai sensi dell'art. 26, del D.lgs. n. 150/2015;

3. I Centri per l'Impiego svolgono inoltre i seguenti compiti:

- 1. servizi per il collocamento dei disabili, di cui alla L. n. 98/1999;
- 2. avviamento a selezione nei casi previsti dall'art. 16, della L. n. 56/1987.

E' fatta salva alla Regione la possibilità di attribuire all'ANPAL, in attuazione dell'art. 11, del D.lgs. n. 150/2015, una o più funzioni tra quelle di cui ai precedenti commi 1 e 2.

Articolo 8

Criteri e modalità di organizzazione dei Centri per l'Impiego

1. L'organizzazione e la gestione dei Centri per l'Impiego, sono orientate alla piena soddisfazione dei bisogni della collettività regionale, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia e sono ispirate ai seguenti criteri generali:

- a) qualificare le risorse umane;
- b) favorire l'inserimento nel mondo del lavoro.

2. I Centri per l'Impiego, possono realizzare le attività di cui al c. 1 ed all'art. 17, commi 2 e 3, della presente legge direttamente o, ad esclusione del patto di servizio personalizzato e dell'assegno di ricollocazione, mediante il coinvolgimento dei soggetti privati accreditati sulla base dei costi standard definiti dall'ANPAL, garantendo in ogni caso all'utente facoltà di scelta.

3. La Regione nell'erogazione dei servizi attraverso i Centri per l'Impiego, d'intesa con il Comitato Interistituzionale di cui all'art. 7 e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, adottano criteri di flessibilità, potendo curare, in particolare, la proiezione degli stessi Centri sul territorio attraverso:

- a) postazioni mobili e semipermanenti;
- b) terminali informativi di base, valorizzando le potenzialità delle reti telematiche esistenti.

4. La Regione nel determinare l'ordinamento dei Centri per l'Impiego, prevedono di dotare le relative strutture di autonomia organizzativa, garantendo alle stesse flessibilità ed operatività nei limiti dell'assegnazione di specifiche dotazioni finanziarie nel rispetto del proprio ordinamento.

5. Per il personale dei Centri per l'Impiego si fa riferimento a quanto disposto dalla Convenzione di cui all'art. 11, del D.lgs. n. 150/2015.



Consiglio Regionale del Molise
Gruppo Consiliare Partito Democratico



TITOLO V

Norme finali e transitorie

Articolo 9

Modifiche alla legge Regionale n. 10/1995 e istituzione dell'Albo degli Organismi certificati

1. Alla legge regionale 30 marzo 1995- n. 10 .sono apportate le modificazioni ed integrazioni di cui ai seguenti commi.
2. All'articolo 1 - comma 1, viene aggiunto infine il seguente periodo: <<La Regione Molise considera la formazione professionale strumento delle politiche attive del lavoro>>.
3. All'articolo 5 - comma 1, dopo le parole <<attività professionali libere>>, sono aggiunte le seguenti <<nonché tutte quelle azioni previste dalle normative nazionali e comunitarie (in materia)>>.
4. All'art. 8, comma 2, lett. a), le parole <<per gli interventi corsuali>> sono sostituite con le parole <<per le azioni formative e di orientamento>>.
5. All'articolo 12 - comma 1 - lettera c1), le parole <<con gli enti di cui all'art. 5 - lett. b) della legge 21 dicembre 1978 - n. 845, sono sostituite con le seguenti <<con i soggetti accreditati ai sensi delle vigenti disposizioni di leggi regionali>>. Allo stesso art. 12 - comma 1, vengono aggiunte infine le seguenti lettere:

"c6) mediante accordi o convenzioni direttamente con i Comuni, loro consorzi o Comunità montane;

c7) mediante convenzioni con cooperative o società in cui sia prevalente la composizione di Operatori della Formazione professionale (regolarmente contrattualizzati nel rispetto dei Ccnl sottoscritti dalle OO.SS. maggiormente rappresentative) già appartenenti all'Albo regionale di cui all'articolo 26 della presente legge".
6. All'articolo 13, rubrica e commi 1, le parole "Centri di formazione Professionale", sono sostituite con le seguenti "Agenzie formative territoriali (AFT)".
7. All'articolo 13, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti commi:

"2. Le Agenzie formative territoriali (AFT) sono strutture organiche polivalenti, dotate di locali, attrezzature, impianti, servizi e quadri operativi idonei per il proprio funzionamento.

3. Le AFT devono:

a) costituire l'interfaccia locale delle politiche regionali di sviluppo e di occupazione;



Consiglio Regionale del Molise
Gruppo Consiliare Partito Democratico



- b) fornire e raccogliere informazioni sul territorio fungendo da "terminali" di una filiera informativa organizzati dalla Regione Molise;
- c) organizzare l'animazione territoriale fungendo da momento, a livello territoriale locale, di attivazione e di sensibilizzazione degli interventi programmati dalla Regione;
- d) monitorare il mercato del lavoro locale;
- e) monitorare ed accompagnare tutte le misure di aiuto e di accompagnamento alla occupazione ed all'autoimprenditoria".

All'articolo 13 - comma 3, sono inseriti i seguenti commi:

"4. Nell'ambito delle AFT i Centri per l'Impiego, possono attuare, mediante apposite convenzioni, percorsi formativi inerenti i bacini d'impiego e lo sviluppo locale, nonché l'integrazione con il sistema scolastico. In questo caso le AFT possono stipulare convenzioni direttamente con gli Istituti scolastici, previo intesa con la Regione Molise.

5. Le convenzioni, di cui al comma 4, possono rientrare in un particolare protocollo d'intesa con altri soggetti pubblici o privati interagenti con il territorio, anche nell'ambito di un Patto territoriale o di un contratto d'area o di uno strumento di programmazione concertata".

8. All'articolo 22, infine è aggiunto il seguente comma:

"3. La Giunta Regionale può perfezionare accordi con Istituti scolastici e con Università anche fuori del territorio regionale, finalizzati alla attuazione di stages di formazione o di borse di studio riservati a giovani molisani".

9. All'articolo 23 - comma 1, le parole "Centri di formazione professionale pubblici e convenzionati", sono sostituite con le seguenti: "Agenzie formative territoriali".

10. Sono abrogati il comma 4 dell'art. 4 e l'art. 33, della legge regionale 30 marzo 1995 - n. 10.

11. Presso la Direzione Generale Regionale competente in materia di Lavoro e Formazione professionale viene istituito un apposito ALBO degli Organismi certificati. Tale Albo viene aggiornato ogni tre anni. I requisiti di accesso sono individuati mediante apposito Regolamento. Questi fanno riferimento a standard di qualità, alla tenuta di un bilancio basato sulla contabilità analitica, alle esperienze maturate in materia di politiche del lavoro, alla disponibilità di idonee attrezzature e risorse per la formazione.

Sono esclusi dall'obbligo di accreditamento i datori di lavoro, pubblici e privati, che svolgono attività formativa per il proprio personale. Tali soggetti sono comunque tenuti a rispettare le specifiche condizioni attuative, da definirsi mediante apposito Regolamento, e ad attestare le competenze professionali acquisite dai lavoratori secondo modalità idonee ai fini della certificazione.

12. La garanzia fidejussoria, prevista dalla legislazione vigente, è sostituita dagli adempimenti previsti per l'istituzione dell'Albo di cui al comma precedente.



Consiglio Regionale del Molise
Gruppo Consiliare Partito Democratico

13 Le verifiche amministrativo contabili sono svolte con metodo campionario secondo le disposizioni nazionali e comunitarie.

Articolo 10

Norma transitoria e di prima applicazione

1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale costituisce la Commissione Permanente Tripartita ed il Comitato di Coordinamento Interistituzionale.

Articolo 11

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge la Regione provvede mediante l'istituzione di appositi capitoli nel bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1999 nei modi e per gli effetti previsti dalle leggi regionali.

Articolo 12

Entrata in vigore e abrogazioni

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge regionale è abrogata la legge regionale 3 agosto 1999, n. 27.